

Importanti novità sui riscatti dei percorsi di studio ai fini pensionistici del personale della scuola

di
*Giuliano Coan

Si amplia la possibilità di riscattare ulteriori periodi di studio al personale della scuola. Preliminarmente si ricorda che la materia è disciplinata dall'articolo 13 del DPR n. 1092/1973 così come ridefinito dal Dlgs n. 184/1997.

In applicazione di dette disposizioni è consentita la facoltà di riscattare a titolo oneroso ai fini pensionistici:

- diplomi di cui all'articolo 1 della legge n. 341/1990 (diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca), anche qualora non siano titoli prescritti per il posto ricoperto.
- la medesima legge stabilisce che siano le Università a provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attraverso specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento;
- periodi di iscrizione al albi professionali, ove tale periodo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio;
- periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.52 del 9-15 febbraio 2000, nel dichiarare la parziale incostituzionalità del combinato disposto dell'articolo 13, primo comma, del DPR n.1092/73 e dell'articolo 2 del DLgs. n.184/97, ha ampliato la possibilità di riscattare tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

Pertanto, per l'ammissione a riscatto, in sede pensionistica, dei corsi del personale della Scuola è necessario individuarne la relativa tipologia e in particolare:

- i corsi biennali svolti dagli Atenei presso le **Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS)**, in quanto considerati diplomi universitari, possono essere riscattati ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs n. 184/1997 e quindi indipendentemente dalla circostanza che il titolo di abilitazione conseguito sia o meno titolo prescritto per il posto ricoperto dal dipendente;
- i **corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143**, possono essere valorizzati, in sede pensionistica, in virtù

dell'ampliamento della facoltà di riscatto di diplomi, titoli e corsi sancito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000;

- **di conseguenza la facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto a tempo indeterminato, in quanto il relativo titolo conseguito è necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.**

Ai fini del calcolo dell'onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si utilizzano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e s.m.i.

Per il calcolo dell'onere dei periodi da riscattare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'art.2, comma 5, del D.Lgs n.184/1997.

Si precisa, infine, che non possono essere valorizzati ai fini pensionistici i corsi di abilitazione all'insegnamento antecedenti ai corsi SSIS, in quanto non compresi tra le fattispecie riscattabili di cui all'art.13 del DPR n.1092/73 né tra quelle disciplinate dal D.Lgs. n.184/97 e non rientrano nell'ambito di applicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale n.52/2000.

Va ricordato in particolare, che l'art. 1, comma 77 la legge 24 dicembre 2007, n° 247 ha modificato il precedente art. 2 del D.L.vo n° 184/97 introducendo nuove disposizioni in materia di riscatto della laurea al fine di rendere tale possibilità più conveniente sotto il profilo previdenziale e di ridurre il relativo onere.

Nel concreto la normativa prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto successivamente alla data del 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l'onere del riscatto stesso in un'unica soluzione ovvero ratealmente in dieci anni (rispetto a tante rate quanti erano i mesi previsti in precedenza).

Va, peraltro, precisato che l'onere relativo al riscatto di laurea è totalmente deducibile ai fini fiscali.

Un'altra importante novità introdotta riguarda il fatto che i periodi di studio per il conseguimento dei titoli universitari, una volta riscattati, che vuol dire **aggiungere i detti periodi** alla propria posizione contributiva, sono considerati utili ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione (35 o 40 anni) e non solo ai fini della misura della pensione, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo (**quindi si riduce l'attività lavorativa di un periodo pari a quello riscattato**).

Cosa fare

Chi ha titolo presenti tempestivamente domanda all'Inpdap. Attendere la determinazione dell'Istituto, farsi assistere da un esperto indipendente, per conoscere compiutamente gli effetti dell'operazione, rinunciare o accettare entro 90 giorni dalla notifica.

Produrre, altresì, altra domanda anche per il TFS(buonuscita).

Luglio 2010

* esperto previdenzialista